

Dal calcolo dei tempi alla tassonomia: le istruzioni per presentare i conti al registro imprese

Bilanci 2024, amministratori all'appello per il deposito

Pagina a cura
di **GIOVANNI VALCARENGHI**
e **RAFFAELE PELLINO**

Countdown per il deposito dei bilanci. Come previsto dalla norma codicistica, successivamente all'approvazione, il bilancio d'esercizio deve essere depositato a cura degli amministratori presso il competente registro delle imprese, nel rispetto di specifici termini e modalità. Come evidenziato nel "Manuale operativo" di Unioncamere il deposito del bilancio è un "obbligo" da parte di tutte le società di capitali che deve essere adempiuto per ciascun esercizio. La giurisprudenza, da tempo, è giunta alla conclusione che il mancato deposito del bilancio costituisce un'evidenza della causa di scioglimento della società "per l'impossibilità di funzionamento o la continuata inattività dell'assemblea". In particolare, viene ravvisata l'impossibilità di funzionamento dell'assemblea quale causa di scioglimento della società: a) per la mancata approvazione del bilancio per due esercizi (Corte di app. Bologna 18/5/1999; Trib. Brescia 24/6/2011; Trib. Bologna 28/12/1998) e b); anche per un solo esercizio (Trib. Prato 17/12/2009). Il deposito del bilancio di esercizio va effettuato entro 30 giorni dall'approvazione. Ai fini della determinazione del termine entro cui provvedere al deposito è necessario, quindi, far riferimento ai tempi di approvazione del bilancio (120 giorni dalla chiusura dell'esercizio ovvero 180 giorni in presenza di "particolari esigenze" relative alla struttura e all'oggetto della società). Così, se una società di capitali ha provveduto all'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2024, il 25 aprile 2025 (entro 120 giorni dalla

chiusura dell'esercizio), la stessa, entro il prossimo 26 maggio 2025 (considerato che il 25/5 cade di domenica) è tenuta a depositare, presso il competente registro delle imprese, il bilancio in formato Xbrl unitamente ai relativi allegati (relazione sulla gestione, relazione del collegio sindacale/revisione legale) e al verbale di approvazione dell'assemblea. Se l'assemblea di approvazione del bilancio 2024 si è tenuta in data 28 giugno 2025 (termine ultimo in caso di approvazione nei 180 giorni) il bilancio in formato Xbrl deve essere depositato presso il registro delle imprese entro il 28 luglio 2025. Entro i termini, le Spa, Sapa e società consortili per azioni (escluse quelle quotate) sono tenute a presentare anche l'elenco soci, se risulta variato rispetto alla situazione esistente alla data di approvazione del precedente bilancio. Il bilancio va elaborato in formato Xbrl e nel rispetto della relativa tassonomia. Se, invece, il bilancio è stato approvato in seconda convocazione, i 30 giorni per il deposito vanno individuati a decorrere dalla data in cui la stessa è intervenuta. Anche quest'anno, la tassonomia da utilizzare per la formazione delle istanze di deposito telematico è la versione "2018-11-04". A partire dal 1° gennaio 2020, le tassonomie da adottare per il deposito dei bilanci d'esercizio e dei bilanci consolidati nel formato Xbrl al registro delle imprese sono: a) la tassonomia "2018-11-04", per i bilanci redatti secondo le regole civilistiche post dlgs139/2015 ossia relativi a esercizi iniziati il 1° gennaio 2016 o in data successiva; b) la tassonomia "2015-12-14", per i bilanci redatti secondo le regole civilistiche ante dlgs139/2015. Tutte le tassonomie "diverse" da quelle su indicate sono dismesse e, quindi, "non utilizzabili" per il deposito dei bilanci. Le tassonomie

Xbrl, riportando in un unico file tutto il bilancio, comprensivo anche di nota integrativa, consentono di inserire una sola volta nel documento Xbrl i dati comuni alle varie parti del bilancio. Anche con la tassonomia "2018-11-04" il bilancio di esercizio in forma ordinaria deve essere composto da stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa e rendiconto finanziario; gli altri documenti allegati (verbale di approvazione, relazione sulla gestione, relazione del collegio sindacale o del revisore) vanno prodotti nel formato "Pdf/A". Per quanto riguarda il bilancio d'esercizio in forma "abbreviata", è prevista la possibilità: a) di compilare volontariamente il rendiconto finanziario, utilizzando i prospetti previsti per la forma ordinaria, ovvero b) utilizzare, in via facoltativa, le tabelle previste per la nota integrativa ordinaria, in modo da consentire l'ampliamento dell'informativa rispetto a quella espressamente richiesta dalla norma. Il file Xbrl non può mai essere omesso, tranne in precisi casi di esonero. Inoltre, in mancanza di una specifica tassonomia, non possono essere depositati in formato Xbrl: il bilancio di società estere avente sede secondaria in Italia, il bilancio sociale, il bilancio consolidato di società di persone, consorzi, confidi e il bilancio finale di liquidazione. Laddove la vigente tassonomia non sia compatibile, per la particolare situazione aziendale, con i principi di chiarezza, correttezza e veridicità di cui all'articolo 2423 c.c., in "aggiunta" al file Xbrl, è possibile allegare i prospetti contabili (stato patrimoniale, conto economico e rendiconto finanziario ove previsto) e/o la nota integrativa in formato Pdf/A. La tassonomia, inoltre, prevede appositi schemi di bilancio, mutuati dalla forma abbreviata, dedicati alla micro imprese.

—© Riproduzione riservata—



I casi particolari

DS6901

DS6901

Codice Ateco 2025

La nuova classificazione delle attività economiche "Ateco 2025" può essere indicata già nei depositi Xbrl del 2025 (indipendentemente dall'esercizio di riferimento e dalla data di approvazione del bilancio). Tuttavia, non sussistono impedimenti all'utilizzo della codifica precedente "Ateco 2007"

Bilancio finale di liquidazione

Il deposito del bilancio finale di liquidazione non segue le regole del deposito del bilancio ordinario. Non deve, pertanto, essere utilizzato il modello "B", ma il modello "S3" tramite una pratica di Comunicazione Unica. Il bilancio finale di liquidazione rappresenta il rendiconto conclusivo della gestione dei liquidatori; dopo il deposito di detto documento non può essere depositato alcun bilancio riferito a data successiva

È bene che l'istanza Xbrl sia prima validata per verificarne la correttezza

Strumenti ad hoc per la validazione e la visualizzazione dell'istanza. Indipendentemente dal software utilizzato per la generazione dell'istanza Xbrl, è buona prassi provvedere alla sua "verifica formale" (validazione) al fine di verificarne la correttezza e garantire il buon esito della spedizione al registro imprese (attraverso il servizio online Tebeni o nel sito Telemaco). Ciò garantisce il superamento dei controlli specifici nell'istruttoria camerale. Successivamente il file Xbrl deve essere firmato digitalmente utilizzando esclusivamente la modalità CAAdES, formato che permette di firmare qualsiasi tipo di file e che genera un file con estensione .p7m. Per i soggetti esclusi dall'obbligo di utilizzare il formato Xbrl e in tutte le altre tipologie di bilancio, la pratica di deposito deve contenere: a) un file per i prospetti contabili e la nota Inte-

grativa, con il prospetto inserito prima della nota Integrativa, in formato Pdf/A; b) un file per ciascun altro documento di bilancio obbligatorio o facoltativo (verbale di assemblea, relazione sulla gestione, relazione del collegio sindacale, ecc.) in formato Pdf/A. Con il deposito del bilancio resta necessario l'assolvimento dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria. Anche quest'anno, l'ammontare dovuto è pari a 65 euro; tale importo è dovuto anche per il deposito del bilancio dalle cooperative a esclusione delle coop sociali. L'importo dei diritti di segreteria, invece, se pur confermato nella misura dello scorso anno, si differenzia in relazione alla modalità di deposito: occorre versare 90 euro, se il deposito è effettuato mediante supporto informatico digitale, ovvero 60 euro se il deposito avviene per via telematica. A tali importi va aggiunta la

"maggiorazione" stabilita annualmente che, quest'anno, è pari a 2,40 euro. Per le coop sociali aventi i requisiti della L. 381/1991, l'importo dei diritti di segreteria è pari a 32,40 euro in caso di deposito telematico ovvero a 47,40 euro in caso di deposito su supporto informatico digitale. Le stesse sono esenti dal bollo. Per le società in nome collettivo o in accomandita semplice, interamente possedute da società per azioni, in accomandita per azioni o società a responsabilità limitata l'importo dei diritti di segreteria è pari a 62,40 euro e gli oneri relativi all'imposta di bollo, sono pari a 59 euro. Infine, le start-up innovative, iscritte nella sezione speciale del registro delle imprese, sono esenti dai diritti di segreteria e dall'imposta di bollo. Laddove, invece, si proceda alla correzione di errori contenuti in bilanci "già depositati" va presentata una nuova

pratica di deposito. Per "deposito a rettifica", infatti, si intende una nuova domanda rispetto alla prima depositata, quest'ultima con bilancio già evaso e disponibile alla consultazione, finalizzata a correggere errori contenuti nel bilancio (documento contabile) o negli allegati che lo corredano oppure per rimediare alla carenza documentale della prima domanda di deposito. Con tale nuova domanda si provvede alla rettifica completa di tutta la documentazione prevista dalla legge a seconda della tipologia di bilancio, compreso un nuovo verbale dell'assemblea dei soci. Il nuovo deposito comporta la generazione di un nuovo protocollo; va eseguito nel termine di 30 giorni dalla data del nuovo verbale; comporta il versamento di 62,40 euro per diritti di segreteria e 65 euro per imposta di bollo.

— © Riproduzione riservata —